CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg. Delib. N. ___ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Variante 1/2019 del PUC da ambito NO-INS amb e AGR ser ad unico ambito AGR int-est ed accorpamento porzioni di territorio precedentemente in ambito NO-INS amb ad ambiti AU 2.1 e AU 2.4 – Adozione Rapporto Preliminare per lo svolgimento della VAS ai sensi della nuova LR 32/2012 e s.m.i. – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

L'anno Duemilaventuno addì Quindici del mese di Marzo alle ore 21:00, in videoconferenza, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti	Assenti
GARBARINI MAURIZIO	
OTTONELLO LUCA	
GAMBETTA ROBERTO	
POGGI SIMONA	
BRIZZO SARA	
SPRIO CALOGERO	
SCALA ROMINA	
ROSSI CARLO	
BULDRINI ENRICA	
ERRIU DAVIDE	
D'ANGELO CHIARA	
BERTA ANDREA	
BACCINO MARINO	
PROTO LUCA	
BUZIO ROBERTO	
CORONA PIETRO	
SCARONE STEFANIA	

Partecipa il Segretario Comunale COLANGELO Dott.ssa Giulia. Il Sindaco Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

Illustra la pratica l'Architetto Agamennone Massimo.

Interviene il Consigliere Corona Pietro.

Replica l'Architetto Agamennone Massimo.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 16 giugno 2004 è entrato in vigore il P.U.C.;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2014 è stato approvato di confermare la validità, l'attualità e l'adeguatezza della struttura generale del piano come derivante dal piano approvato e modificato con le numerose varianti intervenute;
- con delibera di C.C. n. 42 del 09/11/2015 sono state approvate le "linee di indirizzo operative per il calcolo del contributo straordinario cui all'art.16, comma 4, lett. d-ter d.p.r. 380/2001 e del comma 6 bis dell'art. 38 della L.R. 16/2008" disponibile sul sito alla voce "Avvisi" del Servizio Pianificazione Territoriale;
- con delibera di CC n. n. 54 del 13.12.2017 è stato approvato ai sensi del comma 8 dell'art. 43 della Legge Regionale 36/97 l'aggiornamento del PUC;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 30.09.2019 con la quale l'Amministrazione Comunale:
- ha adottato il "Rapporto preliminare di non assoggettabilità a VAS – relazione urbanistica" redatto dall'Arch. Saracco assunto agli atti con prot.n. 695 in data 23.03.2019, coordinato delle attestazioni di idoneità della capacità depurativa del Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A. nonché del parere relativo all'approvvigionamento idrico della Società IRETI, da cui risulta che l'aggiornamento proposto non intercetta nessuna delle fattispecie elencate nell'allegato A della L.R. 32/2012
- ha dato atto che la nota pervenuta in data 24.09.2019 prot.n. 17955, integrazione alla relazione n.695/2019, rileva che:
  - *il valore dell'incremento del carico insediativo è stato quantificato tenendo conto che parte dei terreni inseriti nell'area in oggetto sono già stati asserviti alle edificazioni esistenti sul territorio e quindi non concorrono al calcolo:*

Superficie totale area AGR int-est (variante)	*136.110 mq*
Superficie aree già asservite	*94.520 mq*
Superficie rimanente	*41.590 mq*

  La superficie di 41.590 moltiplicata per l'indice fondiario di zona di 0.01mq/mq e divisa per 25 mq (superficie abitante) restituisce il valore dell'aumento previsto del carico insediativo di circa 17 persone";
- ha adottato ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 36/97 la variante al PUC necessario ai fini della conformità urbanistica che prevede:
  - la trasformazione di una porzione dell'ambito NO-INS amb, sita in fregio al rio Nifossé, in AGR int-est;
  - l'unione di due piccole porzioni di territorio che ricadono in ambito NO-INS amb del vigente PUC al sub-ambito AU 2.1;

- l'unione della porzione di territorio che ricade in ambito NO-INS amb del vigente PUC al sub-ambito AU 2.4;
- la riduzione delle aree ricadenti in AGR ser a quelle effettivamente occupate da impianti serricoli;

- ha dato atto che la variante al PUC si concretizza con la conseguente modifica alle tavole della Struttura del Piano del PUC:

Tav. *2a	Struttura del piano: ambiti e distretti, infrastrutture e servizi - scala 1:5000
Tav. *5a	Struttura del piano: ambiti e distretti, infrastrutture e servizi su base catastale - scala 1:5000

del quale stralcio è prodotto nella Relazione Tecnica, allegato "A" della deliberazione.

RICHIAMATA la documentazione progettuale della variante di cui trattasi composta dei seguenti elaborati:

Elaborati		Protocollo n.
	Istanza	5441 del 23.03.2019
Tav. *2a	Struttura del piano: ambiti e distretti, infrastrutture e servizi - scala 1:5000	
Tav. *5a	Struttura del piano: ambiti e distretti, infrastrutture e servizi su base catastale - scala 1:5000	
	Note esplicative	
	Rapporto verifica assoggettabilità VAS	
	Stralcio Tav. *2a vigente e variante	17446 del 17.09.2019
	Stralcio Tav. *5a vigente e variante	

redatta dall'Arch. Gabriella Saracco e trattenuti agli atti presso il Settore Territorio ed Infrastrutture o consultabile sul sito informatico del Comune nella sezione della "Pianificazione Territoriale – Procedimenti adottati";

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 3 b) dell'art. 38 della L.R. 36/1997 in data 20.11.2019 la Regione Liguria ha pubblicato sul BURL avviso della data di inserimento nel sito informatico del Comune del progetto di PUC e di deposito dello stesso presso il Settore Territorio e Infrastrutture del Comune ai sensi del comma 4, stessa legge;
- che il testo della delibera ed i suoi allegati sono stati pubblicati, unitamente al progetto di PUC a libera visione del pubblico sul sito internet del Comune di Albisola Superiore dal 20.11.2019 sino al 20.01.2020 con scadenza alle ore 12:00 per la presentazione di eventuali osservazioni;
- che entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL, è pervenuta n. 1 osservazione da parte del WWF Savona – nota prot. 22251 del 02.12.2019 che si allega alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- che con nota 22340 del 03.12.2019 è stata inoltrata l'osservazione di cui sopra al S.A. presso il progettista;
- che il progettista Arch. Gabriella Saracco ha fatto pervenire le controdeduzioni all'osservazione presentata per conto del S.A. dell'intervento trasmesse in due momenti differenti e rispettivamente:
  - con PEC n. 284 del 08.01.2020;
  - con PEC n. 3810 del 09.03.2021 (aggiornamento delle controdeduzioni alle osservazioni del WWF come integrate a seguito dei colloqui intercorsi)

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Territorio e Infrastrutture, Arch. Massimo Agamennone, sulle osservazioni presentate e che si allega alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di aderire alle proposte ivi contenute e di fornire le seguenti controdeduzioni alle osservazioni presentate desunte dalle motivazioni tecniche espresse nella Relazione del Responsabile del Settore Territorio e Infrastrutture, Arch. Massimo Agamennone sull'osservazione presentata n° prot. 22251 del 02.12.2019:

OSSERVAZIONE WWF Savona – nota prot. 22251 del 02.12.2019

Osservazione 1

(L'area di interesse presenta caratteri di insediabilità sparsa come IS-MA satura)

L'osservante evidenzia che *"…. l'area interessata presenta già caratteri di edificazione sparsa oramai satura come si può notare nell'estratto orto fotografico del 2018 riportato …."* .

Controdeduzione: Le valutazioni vanno assunte in relazione al PTCP vigente. Tale documento classifica l'area oggetto della presente variante in zona IS-MA e non IS-MA satura e pertanto sottoposto alla normativa dell'art. 49 delle N.d.A. del P.T.C.P. (IS MA) e non a quella dell'art. 49 bis (IS MA SATURA).
Per quanto sopra la variante proposta non comporta modifiche all'Assetto Insediativo del P.T.C.P. e l'area di interesse è in zona IS-MA in quanto l'intervento edilizio conseguente la variante resta conforme alla normativa prevista all'art. 49 delle N.d.A. del PTCP.
In ogni modo la eventuale competenza alle valutazioni contenute nella osservazione del WWF è la Regione Liguria che si dovrà pronunciare in merito.

Si propone per le motivazioni sopra esposte di respingere in toto l'osservazione.

Osservazione 2

(Mutamenti assetto Insediativo del P.T.C.P.)

L'osservante evidenzia che *"…nel progetto si legge che la variazione più concreta consiste nella riperimetrazione di un'area che è attualmente inserita in ambito di PUC NO-INS amb per trasformarla in AGR int-est per un'estensione di cr. 13.6 ettari -136.110 mq- (di cui cr. 2.3 ettari -23.110 mq- di proprietà SO.CO.S. srl). In questo modo si "riuniscono" due zone già AGR int-est e con stesso regime normativo di PTCP insediativo IS-MA. Col presente intervento non viene in alcun modo variato il regime di P.T.C.P. e/o la sua perimetrazione così come la Normativa di PUC.*
Nella sua conversione l'intervento di variante presume un possibile aumento del carico insediativo pari a circa 17 persone, tenendo conto che parte dei terreni sono già stati asserviti alle edificazioni esistenti sul territorio e quindi non concorrono al calcolo del carico insediativo.
Tali affermazioni non appaiono coerenti con tale varianti così estesa a porzioni di territorio NON INSEDIABILE…"

Controdeduzione:
La maggior parte del territorio inserito nella trasformazione da NO-INS a AGR int-est di PUC è già di fatto edificato alla data di approvazione del PUC. La maggior parte dei terreni risulta già asservita a tali interventi edilizi.
Il peso insediativo indotto risulta quindi molto limitato e comunque compatibile con le caratteristiche del territorio.
In effetti la superficie complessiva della variante, che verrebbe trasformata da NO-INS amb a AGR int-est è pari a 136.110 mq..

L'indice di zona previsto dal PUC per le zone AGR int-est è comunque sempre pari a 0.01 mq/mq.
Pertanto, atteso che la superficie interessata dal soggetto privato che ha proposto la variante è pari a cr. 23.110 mq. (porzione priva di asservimenti), comporterebbe un carico edificatorio di soli 231 mq., a cui corrispondono 17 abitanti insediabili.
Tale piccolo incremento spalmato sul territorio di cui sopra non stravolge l'equilibrio tra costruito e ambiente paesistico-naturale, che anzi ne beneficerebbe con una nuova presenza antropica che comporterebbe un più accorto mantenimento dello stato d'uso del territorio. Tale piccolo incremento è pertanto compatibile con la disciplina di PTCP per il regime di IS-MA.
La variante tende inoltre a unificare aree che hanno le stesse caratteristiche in maniera tale da rendere le zone omogenee.
Le porzioni di territorio già edificate non sono riconoscibili con l'attuale regime NO-INS amb: "… *con questa accezione sono state individuate dal P.U.C. tutte le restanti parti di territorio non urbanizzato. Quindi sono comprese tutte le zone collinari, quelle lungo i crinali principali ed i fondovalle non insediati, e quelle aree particolari del territorio, urbanizzato o no, per cui si deve garantire un regime di non insediabilità: cioè zone umide e corsi dei torrenti, aree archeologiche, zone di particolare pregio ambientale e culturale, cave e discariche, zone da rimboschire e rinaturalizzare …"* in quanto risultano zone già urbanizzate e quindi aree che non trovano coerenza con quanto definito dal regime di PUC.
Inoltre si riporta uno stralcio delle Note esplicative allegate all'istanza che valutano la compatibilità dell'intervento con la variante richiesta : " *Si valuta che la variante in oggetto, trasformando la zona in AGR int-est (aree di produzione agricola), non ne preclude le caratteristiche naturalistiche: il P.U.C. intende salvaguardare la struttura antropica storicamente consolidatasi in queste zone e costituire nel contempo una sorta di cuscinetto tra le aree propriamente urbanizzate ed in via di completamento e la restante parte di territorio non antropizzato e la previsione per questo regime normativo ha un limitato indice fondiario con asservimento di aree.*
Inoltre, essendo in zona di P.T.C.P. IS-MA, l'indice eventualmente edificabile e la normativa paesistica sono tali da non andare a modificare sostanzialmente l'uso del suolo mantenendo inalterato il principio del paesaggio previsto, ma permettendo in questo modo il non abbandono delle aree collinari".
Si rileva che le caratteristiche previste dalla normativa di P.T.C.P. per le zone IS-MA e dal PUC per le zone AGR int-est continueranno ovviamente e doverosamente ad essere rispettate.

Si propone per le motivazioni sopra esposte di respingere in toto l'osservazione 2.

Osservazione 3 (e Osservazioni puntuali)

(condizione di variante al PTCP da IS-MA a IS-MA saturo e non esclusione verifica di assoggettabilità a VAS ex art.13 L.R. 32/2012 e s.m.i.)

L'osservante cita che "…*la modifica più sostanziale della variante consiste nella riperimetrazione di un'area che è attualmente inserita in ambito NO-INS amb per trasformarla in AGR int-est, per un'estensione di cr 20.7 ettari. Questa modifica comporta un aumento del carico insediativo in ambito IS-MA che presenta oggi già un ambito con edificazioni sparse e pertanto tale ulteriore carico insediativo prevederebbe una variante al PTCP da IS-MA a IS-MA saturo.*
E pertanto rientrerebbe nelle condizioni poste dall'allegato A all'art. 13 della L.R. 32/2012 e smi) da cui si possono attendere potenziali effetti sull'ambiente dal progetto di variante:

3) varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, ISMA- CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti;
Contrariamente a quanto riportato a progetto che esclude la possibilità di assoggettare tale variante alla verifica di V.A.S. ex art. 13 L.R. n. 32/2012 e s.m.i…."

Controdeduzione:
La modesta porzione di territorio del Comune che si domanda di unificare ai regimi normativi che la racchiudono, non rientra nelle condizioni di cui all'allegato A della L.R. 32/2012 in quanto ricompresa in area a regime normativo IS-MA del PTCP e non IS-MA saturo.
La capacità edilizia che potrebbe portare a cr. 2 abitazioni di modesta superficie non eccederebbe i limiti dell'insediamento sparso previsto dalla normativa del P.T.C.P. inoltre la presenza antropica attiverebbe una salvaguardia del territorio che oggi risulta comunque in stato di trascuratezza, favorendone il riuso e il rinnovamento, quindi compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali e addirittura funzionale ad essa, Infine nell'area di interesse privato esiste già una viabilità bianca, che verrebbe solo adeguata nel rispetto delle forme territoriali attuali.

Si propone per le motivazioni sopra esposte di respingere le osservazioni 3 e le osservazioni puntuali.

Osservazione 4
(vincolo di non trasformabilità d'uso)
L'osservante evidenzia che l*'assentimento della concessione edilizia del permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici a carattere residenziale e produttivo è subordinato alla stipula di Atto Unilaterale d'Obbligo volto a garantire il legame dell'intervento con la conduzione del fondo agricolo, in conformità con lo schema esemplificativo allegato in Appendice I alla presente Normativa.* In tale Atto Unilaterale dovrà essere inoltre sancito il vincolo di non trasformabilità d'uso in senso residenziale di tutti i manufatti realizzati per uso diverso da quello residenziale stesso.

Controdeduzione:
L'osservazione di inserire il vincolo di non trasformabilità d'uso *(vedi pag. 12 dell'osservazione)* non è da accogliere in quanto nello *schema di Atto unilaterale d'obbligo comunale* inserito nell'Appendice 1 delle "Norme di congruenza per gli ambiti di conservazione e riqualificazione – Aree non urbanizzate" è già prevista l'invalidità del titolo edilizio e una sanzione nel caso di una modifica d'uso non coerente con quella prevista dal Permesso di Costruire.

Si propone per le motivazioni sopra esposte di respingere in toto l'osservazione 4.

Osservazione 5
(mantenimento garanzie il legame dell'intervento con la conduzione del fondo agricolo)
L'osservante evidenzia che "*L'assentimento della concessione edilizia del permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici a carattere residenziale e produttivo è subordinato alla stipula di Atto Unilaterale d'Obbligo volto a garantire il legame dell'intervento con la conduzione del fondo agricolo, in conformità con lo schema esemplificativo allegato in Appendice I alla presente Normativa.*

Controdeduzione:
L'osservazione evidenziata a pag. 15, ultimo periodo, è un requisito che sarà verificato in sede di rilascio del titolo abilitativo eventualmente richiesto, condizione comunque già prevista dalla normativa di Piano e applicata in tutti gli ambiti AGR del PUC.
Anzi, si ritiene che l'ampliamento dell'ambito favorirà il mantenimento delle condizioni agricole già esistenti, implementando il recupero di quelle parti di territorio trascurate e in stato di abbandono antropico.

Si propone per le motivazioni sopra esposte di respingere in toto l'osservazione 5.

Osservazione 6 (conclusioni)
L'osservante evidenzia che "…*anche a fronte della proposta volumetrica in parte indicata ma non esaustiva restano comunque impatti non mitigabili in particolare legati al consumo di suolo per i nuovi previsti edifici, i parcheggi e le nuove strade di collegamento e servizi in area a suscettività al dissesto PG2…".*
Inoltre che "*nel contesto gli impatti risulterebbero ancora insufficienti ad una conformità con il regime IS-MA e nell'insieme con il contesto già edificato presente sul crinale…sottoposto a vincolo PAESAGGISTICO-AMBIENTALE"*

Controdeduzione:
Per quanto riguarda la considerazione sui Piani di Bacino gli interventi eventuali dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa stessa dei P.di B.
" *4. Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si demanda ai Comuni, nell'ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il profilo urbanistico edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto…"(art. 16 comma 4 della Normativa di Piano per i Piani di bacino del territorio della provincia di Savona).*
Per quanto riguarda la Tutela ambientale si è a conoscenza che la zona è sottoposta a Vincolo Paesistico di bellezza di insieme, che non esclude comunque l'edificazione, ma l'eventuale progettazione dovrà essere sottoposta a un endo-procedimento presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Archeologici della Liguria secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti.

Si propone pertanto per le motivazioni sopra esposte di respingere in toto tutti gli argomenti riportati nelle osservazioni presentate dal WWF Savona – nota prot.n. 22251 del 02.12.2019;

RICHIAMATA la L.R. 32/2012 e s.m.i.;

CONSIDERATO:
- che la Regione Liguria, con nota del 05.03.2020 (PG/2020/91557) assunta agli atti con nostro prot.n. 3931, ha comunicato:
  - che con la L.R. 1/2020 è stata approvata la modifica alla L.R. 32/2012;
  - che nel caso specifico di questa variante, dovrà essere attivato un procedimento sulla base di un Rapporto Preliminare adeguato alla nuova norma;
- con prot.n. 4274 del 12.03.2020 l'ufficio ha comunicato le disposizioni di cui sopra agli interessati unitamente al modulo per la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con il relativo modulo per il versamento dei diritti di istruttoria

- è stato inviato sollecitato con prot.n. 14081 03.09.2020;
- il S.A. ha infine trasmesso al Comune con prot.n.16108 del 03.10.2020:
    - il Rapporto Preliminare adeguato alle nuove disposizioni ai sensi della LR 1/2020
    - l'attestazione del versamento a mezzo bonifico bancario effettuato il 28.09.2020 – diritti istruttoria procedimento VAS

DATO ATTO che per le disposizioni regionali richiamate:
- il "Rapporto Preliminare" assunto agli atti con prot.n.16108 del 03.10.2020 sostituisce di fatto il precedente adottato con la Delibera di Consiglio Comunale n. n° 40 del 30.09.2019;
- occorre adottare il nuovo Rapporto Preliminare adeguato alle nuove disposizioni ai sensi della LR 1/2020 redatto dall'Arch. Saracco assunto agli atti con prot.n. 16108 in data 03.10.2020 e che si allega alla presente Deliberazione sotto la lettera "C";

DATO ATTO che in data 11.03.2021 la pratica in oggetto è stato esaminato dalle Commissioni Consigliari congiunte;

VISTA la L.R. 36/1997 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente responsabile del Settore Territorio ed Infrastrutture e dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Baccino Marino, Proto Luca, Buzio Roberto, Corona Pietro, Scarone Stefania) espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)-di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)-di dare atto che con la presente deliberazione sono stati **respinti tutti gli argomenti riportati WWF** Savona – nota prot.n. 22251 del 02.12.2019 (allegato "B");

3)-adottare il nuovo Rapporto Preliminare che si allega alla presente Deliberazione sotto la lettera "C", adeguato alle nuove disposizioni ai sensi della LR 1/2020 redatto dall'Arch. Saracco assunto agli atti con prot.n. 16108 in data 03.10.2020;

4)-di dare atto che la variante urbanistica adottata con la delibera di CC n° 40 del 30.09.2019 non necessita di nuova adozione, in quanto la variante al Rapporto Preliminare cui all'art. 8 della L.R. 2/2012 non incide sugli aspetti urbanistici;

5)-di dare atto che la documentazione progettuale della variante di cui trattasi composta dei seguenti elaborati:

Elaborati		Protocollo n.
	Istanza	
Tav. *2a	Struttura del piano: ambiti e distretti, infrastrutture e servizi - scala 1:5000	
Tav. *5a	Struttura del piano: ambiti e distretti, infrastrutture e	5441 del 23.03.2019

	servizi su base catastale - scala 1:5000	
	Note esplicative	
	Stralcio Tav. *2a vigente e variante	
	Stralcio Tav. *5a vigente e variante	17446 del 17.09.2019
	Rapporto verifica assoggettabilità VAS	16108 del 03.10.2020

redatta dall'Arch. Gabriella Saracco e trattenuti agli atti presso il Settore Territorio ed Infrastrutture è consultabile sul sito informatico del Comune nella sezione della "Pianificazione Territoriale – Procedimenti adottati";

6)-di dare atto che la variante, adottata con deliberazione del Consiglio comunale sarà trasmessa alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della Legge Regionale n. 36/1997 e ss.mm.ii. per gli adempimenti conseguenti;

7)-di rilevare che ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Territorio e Infrastrutture Arch. Massimo Agamennone;

Successivamente, con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/18.08.2000.

CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale 11/2021

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Garbarini	Dott.ssa Giulia Colangelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate